# COMUNE DI SELLIA MARINA

# *Regolamento*

# *APPLICAZIONE del CONDONO FISCALE*

**I N D I C E**


**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Scopo del regolamento
Art. 2 Oggetto del regolamento
Art. 3 Tributi oggetto della sanatoria

**TITOLO II - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
Art. 5 Contribuenti ammessi
Art. 6 Contribuenti esclusi
Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi
Art. 8 Modalità di calcolo delle somme dovute
Art. 9 Modalità di versamento delle somme dovute
Art. 10 Rateizzazione
Art. 11 Preclusione all'accertamento
Art. 12 Effetti della definizione degli anni pregressi

**TITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI**

Art. 13 Atti definibili
Art. 14 Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti
Art. 15 Contribuenti esclusi
Art. 16 Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti
Art. 17 Determinazione delle somme dovute
Art. 18 Versamento delle somme dovute
Art. 19 Rateizzazione
Art. 20 Preclusione all'accertamento
Art. 21 Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

**TITOLO IV - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**

Art. 22 Liti definibili
Art. 23 Nozioni di lite pendente
Art. 24 Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello
Art. 25 Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente

Art. 26 Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato
Art. 27 Liti pendenti a seguito di rinvio
Art. 28 Liti definibili
Art. 29 Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione
Art. 30 Contribuenti ammessi
Art. 31 Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti
Art. 32 Determinazione delle somme dovute
Art. 33 Modalità di versamento delle somme dovute
Art. 34 Rateizzazione
Art. 35 Effetti della definizione delle liti pendenti
Art. 36 Notifica delle cartelle di riscossione coattive
Art. 37 Errore scusabile
Art. 38 Comunicazione alla Commissione Tributaria adita
Art. 39 Estinzione del giudizio
**TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**
Art. 40 Norme finali
Allegato 1 - Richiesta di rateizzazione
Allegato 2 - Esisto istanza di rateizzazione

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1
### Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell’art.13 della Legge 27.12.02, n°289 (legge finanziaria 2003).

2. Con il presente atto, il Comune di ___SELLIA MARINA___ intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Art.2**
**Oggetto del regolamento**

Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:

1) definizione per gli anni pregressi,
2) definizione degli atti di accertamento,
3) definizione delle liti fiscali pendenti.

**Art.3**
**Tributi oggetto della sanatoria**

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria i seguenti tributi comunali:

- ⇑ l'imposta comunale sugli immobili, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale n. _____ approvato dal consiglio comunale in data_____;
- ⇑ la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale n. _____ approvato dal consiglio comunale in data_____;
- ⇑ l'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- ⇑ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- ⇑ all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni disciplinata dal D.L. 3 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni;

2. Dalle presenti disposizioni sono esclusi i seguenti tributi:

- ⇑ addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 settembre 1998, n. 360;
- ⇑ l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, disciplinata dall'articolo 7 del D.L. 28.02. 1983, n. 38, convertito, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 e all'articolo 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito, dalla Legge 27.01.1989, n. 20;
- ⇑ l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## TITOLO II
## DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

**Art. 4**
**Periodi d'imposta oggetto della sanatoria[1]**

1. Per l'imposta comunale sugli immobili sono definibili i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1998 al 2002, in osservanza dei termini di decadenza disposti dall'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come prorogati dall'articolo 31, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

2. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta relativi agli anni dal 1999 al 2002, nell'ipotesi di omessa denuncia e gli anni dal 2000 al 2002 nel caso di infedele denuncia, così come dettato dall'articolo 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507[2].

3. Per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, sono definibili gli anni d'imposta 2001 e 2002 in virtù dei termini fissati dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507[2].

4. Per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, ai sensi delle disposizioni dettate, in ordine alla decadenza, dall'articolo 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

5. Per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, può essere ammessa alla definizione di cui trattasi, solo il periodo d'imposta relativo all'anno 1997, ai sensi del disposto dell'articolo 4 del D.L. 3 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

## Art. 5
## Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.

4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

## Art. 6
## Contribuenti esclusi

1. Non possono essere ammessi alla definizione agevolata disciplinata dal presente Titolo II, i contribuenti che hanno già ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione e/o accertamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

.

## Art.7
## Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso l'ufficio Tributi;

[1] Per ogni tributo vengono indicate le annualità definibili sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola ogni singolo tributo.

[2] Occorre sottolineare che è definibile anche parte dell'anno 1998 se il contribuente ha iniziato l'occupazione successivamente al 20 gennaio 1998. Infatti l'art.71 del D.Lgs. 507/93 fissa il termine per l'emissione dell'avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

[3] Indicare l'ufficio deputato ( tributi, U.R.P. —)

2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
- calcolo delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il

servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

**Art. 8**
**Modalità di calcolo delle somme dovute**

1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

2. Le somme dovute a titolo di tassa rifiuti, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

3. Le somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

4. Le somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

5. Le somme dovute a titolo d'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

**Art.9**
**Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 8, devono essere versate entro e non oltre 120[5], presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n° 12621892 **????** intestato al Comune di Sellia Marina.

2. Nell'ipotesi di affidamento del servizio di rilevazione , accertamento e riscossione dei tributi propri ad un soggetto esterno, il versamento verrà eseguito sul c/c postale intestato a detto soggetto affidatario.

3. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme dovute.

[4] Per stabilire il termine di scadenza degli adempimenti e dei pagamenti dovuti, si ricordi che la Legge n°289/02, all'art.13, pone l'obbligo agli Enti di concedere ai contribuenti un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento che disciplina il condono fiscale.

[5] Per stabilire il termine entro cui occorre effettuare il versamento si consideri che la Legge n°289/02, obbliga gli Enti locali a concedere ai contribuenti un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

**Art.10**
**Rateizzazione**

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Sellia Marina , risultino superiori ad euro 300[6],

considerando l'importo dovuto per gli anni che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento in n° 4 rate, le cui scadenze, sono fissate, rispettivamente, a_120_, _240, _360_, 480 [7] giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione (vedio Allegato 1).

3. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale [8], al tasso legale del 3%.

## Art. 11
## Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

3. Per i tributi ed i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, l'azione di accertamento del competente ufficio comunale può essere promossa solo qualora il maggior tributo accertabile superi quello risultante dal cumulo tra l'importo versato originariamente e quello versato in sede di sanatoria, aumentato del 30 %[9].

## Art.12
## Effetti della definizione degli anni pregressi

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento , entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30%[10] delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.

4. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

[6] Specificare le modalità della rateizzazione. Se si vuole limitare tale modalità, indicare un importo elevato che consenta di beneficiare dell'ulteriore agevolazione.

[7] Le scadenze dipenderanno dal numero di rate concesse.

[8] Il metodo commerciale prevede il calcolo degli interessi con la formula $I = \frac{C.r.t.}{36000}$ dove C sarà l'importo dell'imposta, r il tasso di interesse e t il tempo in giorni.

[9] Questo comma può essere eliminato se il Comune decide di ammettere alla definizione degli anni pregressi solo i casi di evasione totale e non anche quelli con versamenti insufficienti. Diversamente deve essere fissata anche la percentuale di maggiorazione a titolo di franchigia. A titolo esemplificativo il condono erariale indica il 100%.

[10] E' possibile stabilire una diversa percentuale, tuttavia si ricorda che la misura del 30% è stata fissata dal D.Lgs. 472/97 per gli omessi o tardivi versamenti e, pertanto, la percentuale da stabilire non può essere maggiore di tale valore.

## TITOLO III
## DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

### Art.13
### Atti definibili

1. I contribuenti possono definire, secondo le modalità prevista dal presente Titolo III, gli avvisi di accertamento e/ o liquidazione[11] , nonchè gli inviti al contraddittorio, emessi per applicare l'accertamento con adesione, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stata ancora notificata la cartella per la riscossione coattiva.

2. E' possibile altresì definire, in applicazione alle predette agevolazioni, le posizioni debitorie in cui il contribuente, pur avendo ricevuto la notifica inerente all'iscrizione a ruolo coattivo, non ha ancora provveduto ad effettuare il relativo versamento.

### Art. 14
### Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti.

1. Sono ammessi a beneficiare delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi oggetto del presente titolo.

3. In caso di liquidazione, i liquidatori, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione.

4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Analogamente possono aderire alla presente definizione anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

### Art. 15
### Contribuenti esclusi

1. Non possono aderire alla definizione degli accertamenti i contribuenti che hanno prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento e/o liquidazione[12].

2. Non possono essere altresì ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Titolo III, i contribuenti che hanno prodotto ricorso avverso la cartella di riscossione coattiva.

### Art. 16
### Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti

1. Il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 14, che intende avvalersi della definizione regolamentata dal presente Titolo III, deve presentare apposita istanza, in carta libera, utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio tributi della sede comunale.[13]

2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire all'ufficio competente di verificare le condizioni di ammissione all'agevolazione fiscale, in particolare deve riportare i seguenti dati:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- atti per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
- calcolo delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigorw del presente regolamento[14], mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

[11] Eliminare l'indicazione relativa agli avvisi di liquidazione se si preferisce escluderli dal beneficio.
[12] Eliminare l'indicazione degli avvisi di liquidazione se si vuole escludere la definizione degli stessi.
[13] Eventualmente indicare altro ufficio a cui rivolgersi.
[14] Per stabilire il termine di scadenza degli adempimenti e dei pagamenti dovuti, si ricordi che la Legge n°289/02, all'art.13, pone l'obbligo agli Enti di concedere ai contribuenti un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento che disciplina il condono fiscale.

## Art. 17
## Determinazione delle somme dovute

1. Per determinare gli importi da versare al fine di beneficiare delle agevolazioni contemplate dal presente Titolo III, occorre effettuare i calcoli con le modalità di seguito indicate.

2. Per la definizione degli accertamenti vengono concessi i seguenti abbattimenti[15]:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'avviso di accertamento, deve essere conteggiata nella misura del 100%, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni riportate nell'avviso di accertamento sono eliminate *;*
- gli interessi vengono eliminati .

3. Per la definizione degli avvisi di liquidazione sono ammesse le seguenti riduzioni:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'avviso di liquidazione, deve essere conteggiata nella misura del 100%, con un minimo di euro 10;
- le sanzioni riportate nell'avviso di liquidazione sono eliminate *;*
- gli interessi vengono eliminati *;*

## Art.18
## Versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre 120[16], presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n° 12621892 intestato al Comune di Sellia Marina[17].

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo che riporta i calcoli per la determinazione delle somme dovute.

3. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo III, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

## Art.19
## Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Sellia Marina, risultino superiori ad euro 300[18], considerando l'importo dovuto per gli avvisi si intendono sanare,
è possibile effettuare il versamento in n° 4 rate, le cui scadenze, sono fissate, rispettivamente, a1 120, 240, 360 e 480 [19] giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (vedi Allegato 1).

2. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale[20], al tasso legale del 3%.

## Art. 20
## Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli avvisi d accertamento e/o liquidazione[21] consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna ulteriore azione di accertamento per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo

3. Per i tributi ed i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, l'azione di accertamento del competente ufficio comunale può essere promossa solo qualora il maggior tributo accertabile superi quello risultante dal cumulo tra

l’importo versato originariamente e quello versato in sede di sanatoria, aumentato del 30 %[22].

[15] Per tali misure viene data ampia discrezionalità all’ente locale.

[16] Per stabilire il termine entro cui deve essere perfezionata la definizione, si consideri che l’art.13 della Legge n°289/02 obbliga i Comuni a concedere almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

[17] Il Comune, al fine di semplificare le procedure per il contribuente, può stabilire anche altre modalità per il pagamento delle somme dovute.

[18] Specificare le modalità della rateizzazione. Se si vuole limitare tale modalità, indicare un importo elevato che consenta di beneficiare dell’ulteriore agevolazione.

[19] Le scadenze dipenderanno dal numero di rate concesse.

[20] Il metodo commerciale prevede il calcolo degli interessi con la formula $I = \frac{C.r.t.}{36000}$ dove C sarà l'importo dell'imposta, r il tasso di interesse e t il tempo in giorni.

[21] Eliminare l’indicazione relativa agli avvisi di liquidazione, se si intende non ammetterli all’agevolazione in argomento.

[22] Questo comma può essere eliminato se il Comune decide di ammettere alla definizione degli anni pregressi solo i casi di evasione totale e non anche quelli con versamenti insufficienti. Diversamente deve essere fissata anche la percentuale di maggiorazione a titolo di franchigia. A titolo esemplificativo il condono erariale indica il 100%.

## Art. 21
## Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l’ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa pari al 30%[23] delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. 472/97.

4. Per le somme non versate alle scadenze indicate al precedente articolo 19, si procederà al loro recupero mediante riscossione coattiva.

[23] E’ possibile stabilire una diversa percentuale, tuttavia si ricorda che la misura del 30% è stata fissata dal D.Lgs. 472/97 per gli omessi o tardivi versamenti e, pertanto, la percentuale da stabilire non può essere maggiore di tale valore.

# TITOLO IV
# DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

## Art. 22
## Liti definibili

1. I contribuenti possono definire, secondo le modalità previste dal presente titolo IV, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dinanzi alla Commissione Tributaria in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.

2. I giudizi pendenti in Cassazione non sono ricompresi fra quelli interessati dalle disposizioni

agevolative in argomento.

**Art. 23**
**Nozione di lite pendente**

1. Si considerano pendenti le liti fiscali per le quali sussistono le condizioni specificate ai punti successivi:

a) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;
b) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale competente;
c) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato;
d) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi sia pendenza a seguito di rinvio.

**Art. 24**
**Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello**

1. Sono liti di cui alla lettera a) del precedente articolo 23, quelle per le quali sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, cioè sia stato proposto ricorso o appello ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 e 53 del D.lgs. 546/92, anche nell'ipotesi in cui, alla predetta data, non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione Tributaria adita.

2. Permane comunque l'obbligo per il ricorrente, di rispettare i termini di cui all'art.22 del summenzionato decreto legislativo 546/92.

3. Per le liti in argomento è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, essenzialmente per consentire l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di diniego da parte del competente ufficio comunale, della definizione regolamentare dal presente Titolo IV.

**Art. 25**
**Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente**

1. Sono liti di cui alla lettera b) del precedente articolo 23, quelle per le quali non sia intervenuta pronuncia dell'organo giurisdizionale, e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. E' possibile avvalersi dell'agevolazione in esame anche per le liti per cui sussisterebbe una causa di inammissibilità, purchè vi sia pendenza della lite.

3. Sono incluse in tali casistiche le liti per cui non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e Centrale, cioè liti per le quali non si sia ancora formato il giudicato.

4. I termini di impugnazione per detti atti sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data del 30.09.2003[24].

5. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla definizione della lite, il ricorrente avrà a disposizione i giorni che residuano facendoli decorrere dal _30.12.2003[25].

[24] Indicare il termine entro cui effettuare i versamenti che consentono di perfezionare la definizione del condono fiscale.
[25] Riportare una data successiva al termine fissato per avvalersi delle definizione del presente regolamento.

**Art. 26**
**Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato.**

1. Sono liti di cui alla lettera c) del precedente articolo 23, quelle per le quali, alla data del 01.03.2003[26] non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

2. Sono tuttavia ammesse alla presente definizione anche le liti per cui è intervenuta sentenza passata in giudicato fra la summenzionata data e l'entrata in vigore del presente regolamento. Tale disposizione non comporta la riapertura dei termini di impugnazione della sentenza in argomento, ma solo un ampliamento delle liti definibili.

3. In ipotesi di diniego della definizione delle liti pendenti di cui trattasi, poiché la sentenza in esame non è più impugnabile, essendo passata in giudicato, non è più impugnabile neppure lo stesso diniego.

## Art. 27
## Liti pendenti a seguito di rinvio.

1. Sono liti di cui alla lettera d) del precedente articolo 23, quelle relative a cause pendenti a seguito di rinvio. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:

a) cause devolute ad una Commissione Tributaria Regionale (articolo 59 del D.Lgs 546/92) o dalla Commissione Centrale (articolo 75, 1° comma del D.Lgs. 564/92 e articolo 29 del D.P.R. 636/72).
b) cause devolute ad una Commissione Tributaria a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

## Art. 28
## Liti definibili

1. Si possono definire le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione[27] ed ogni altro provvedimento di imposizione e/o di irrogazione di sanzioni.

2. Sono escluse dalla presente definizione le istanze di rimborso, i dinieghi e le revoche di agevolazioni atte ad ottenere la riduzione o l'esenzione del tributo.

3. Possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento; in particolare per i carichi inclusi in ruoli emessi dal Comune e consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, fino al 30 giugno 1999, i contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento dei seguenti importi:

a) di una somma pari al 100 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

4. Sono altresì definibili le liti pendenti dinanzi le Commissioni Tributarie attinenti a sanzioni irrogate dall'ufficio tributi di questo Comune.

## Art. 29
## Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione

1. Per le fattispecie contemplate dal comma 3 del precedente articolo 28, vengono di seguito disciplinati gli adempimenti dei Concessionari del servizio Nazionale della riscossione.

2. Entro 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1995ed il 30 giugno 1999, i concessionari di cui all'articolo 28, comma 3, del presente regolamento, devono inviare ai contribuenti iscritti a ruolo interessati alla definizione in questione, una comunicazione con la quale informano che, entro il 30.12.2003 possono sottoscrivere un apposito atto – debitamente allegato in copia - con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo articolo 28.

3. La comunicazione inviata dal concessionario deve indicare analiticamente gli importi iscritti a ruolo e non pagati.

4. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegato un bollettino di conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, nel quale è riportato l'importo risultante dall'applicazione, alle posizioni insolute del contribuente, dei criteri di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

5. Sulle somme riscosse spetta ai concessionari un aggio pari al 4[28] percento.

[26] Stabilire una data entro cui far decorrere il termine entro il quale la sentenza deve essere passata in giudicato. A tale scopo si ricorda che, per il condono fiscale relativo alle imposte diverse da quelle di competenza degli Enti locali, la legge 289/02 (Legge finanziaria 2003), ha fissato al 29 settembre la data in esame, concedendo tuttavia la possibilità di avvalersi dell'agevolazione anche alle liti per cui interviene sentenza passata in giudicato nel periodo compreso fra il 29 settembre 2002 ed il primo gennaio 2003, entrata in vigore della legge finanziaria 2003. A titolo esemplificativo si ritiene congruo indicare una data antecedente di tre mesi quella di entrata in vigore del presente regolamento.

[27] Eliminare l'indicazione degli avvisi di liquidazione se non si decide di ammetterli alla presente definizione.

[28] Fissare una percentuale di aggio che si considera congruo intorno al 4%.

6. A seguito del versamento degli importi dovuti in relazione alla definizione, il concessionario deve sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo. Il comune provvede all'annullamento delle somme residue che devono essere cancellate dai ruoli ad opera del concessionario.

7. Le modalità di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione sono stabilite mediante specifici accordi tra l'ente impositore con il concessionario del servizio nazionale della riscossione.

8. I pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento sono effettuati:

® a) su bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione;

® b) direttamente presso il concessionario della riscossione.

## Art. 30
## Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per le liti pendenti, così come definite dai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione per le liti pendenti.

4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Analogamente possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

## Art. 31
## Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti.

1. Al fine di poter definire le liti pendenti, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 30, deve presentare debita istanza su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio Tributi[29].

2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte e, in particolare, deve riportare i seguenti dati:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- atto impugnato per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
- estremi della notifica,
- commissione tributaria adita,
- calcolo delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre 60giorni dalla data du approvazione del regolamento[30], mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

## Art. 32
## Determinazione delle somme dovute.

1. Al fine di determinare le somme dovute per perfezionare la definizione delle liti pendenti, occorre considerare le diverse fattispecie precedentemente illustrate all'articolo 23.

2. Per le liti pendenti concernenti atti attraverso i quali è stato prodotto il ricorso l'appello, le somme dovute sono calcolate applicando i seguenti abbattimenti:

[29] Indicare l'ufficio deputato ( tributi, U.R.P. ecc—)

[30] Per stabilire il termine di scadenza degli adempimenti e dei pagamenti dovuti, si ricordi che la Legge n°289/02, all'art.13, pone l'obbligo agli Enti

di concedere ai contribuenti un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento che disciplina il condono fiscale.

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del 60%, con un minimo di euro 100,
- le sanzioni riportate nell'atto vengono eliminate *;*
- gli interessi vengono eliminati .

3. Per le liti pendenti relative ad atti per i quali si è in attesa di sentenza da parte dell'organo competente, sono ammesse le seguenti riduzioni:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del 60%, con un minimo di euro 100,
- le sanzioni riportate nell'atto contro cui è stato proposto ricorso o appello, sono eliminate *;*
- gli interessi vengono eliminati .

4. Per le liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato, sono ammesse le seguenti riduzioni:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, del ridotta del 40% se concernenti liti in pendenza di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria provinciale, mentre è diminuita del 40% se relativa a liti in pendenza di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale o la Commissione Tributaria Centrale,[31] deve comunque essere versamento un importo minimo pari ad euro _____;
- le sanzioni riportate nell'atto per cui si è in attesa di sentenza, sono eliminate;
- gli interessi vengono eliminati .

5. Per le liti pendenti a seguito di rinvio, sono applicate le riduzioni che seguono:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del 60%, con un minimo di euro 100,
- le sanzioni riportate nell'atto contro cui è stato prodotto ricorso o appello, sono eliminate *;*
- gli interessi vengono eliminati .

## Art. 33
## Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre 120[32], presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n°12621892 ??? intestato al Comune di Sellia Marina[33].

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata al modulo che riporta i dati per la determinazione delle somme dovute.

3. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo IV, non può essere decurtato delle eventuali somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

## Art. 34
## Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune, risultino superiori ad euro 1.000,00

- considerando l'importo dovuto per ogni avviso che si intende sanare, è possibile effettuare il versamento in un massimo i n°4 rate di pari importo con la scadenza, rispettivamente, a 120, 240, 360 e 480 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento[34] (vedi Allegato 1).

2. Contestualmente ai pagamenti rateali, occorre versare gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale[35], al tasso di interesse legale del 3%.

3. I suddetti interessi matureranno per il periodo che intercorre fra il termine per il versamento in un'unica rata e la data di scadenza delle rate di cui al primo comma.

[31] La misura dell'abbattimento è maggiore per le liti dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale al fine di rendere più appetibile la definizione al contribuente.

[32] Per stabilire il termine di scadenza dei pagamenti dovuti, si tenga conto che la Legge n°289/02 (legge finanziaria 2003), all'articolo 13, obbliga gli Enti locali a concedere ai contribuenti un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento che disciplina il condono fiscale.

[33] Il Comune, al fine di semplificare le procedure per il contribuente, può stabilire anche altre modalità per il pagamento delle somme dovute.

[34] Specificare la rateizzazione. Se si vuole limitare tale possibilità al contribuente, indicare un importo elevato che consenta di avvalersi della rateizzazione.

[35] Il metodo commerciale prevede il calcolo degli interessi con la formula $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{36000}$ dove C sarà l'importo dell'imposta, r il tasso di interesse e t il tempo in giorni.

## Art. 35
## Effetti della definizione delle liti pendenti

1. Il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, disciplinate dal presente Titolo IV, avviene con il pagamento, entro le scadenze indicate negli articolo precedenti, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. Nei casi in cui in pendenza di giudizio risultano dovute anche le sanzioni, l'obbligo di pagamento delle stesse viene meno per effetto della presente definizione. Tuttavia se le stesse sono già state versate, non si fa luogo al relativo rimborso.

3. Nel caso in cui il contribuente richieda l'applicazione della rateizzazione e le rate successive alla prima non siano versate tempestivamente alle scadenze prefissate, la definizione resta comunque efficace.

4. Per tali importi il competente ufficio comunale provvede al recupero mediante l'iscrizione a ruolo coattivo, secondo le disposizioni dell'articolo 52 , comma 6, del D.Lgs. n°446/97, aggiungendo sanzioni ed interessi calcolati con le seguenti modalità:

- le sanzioni verranno determinate nella misura del 30%[36] delle somme non versate, che verrà ridotta alla metà per i versamenti eseguiti nei i trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse;
- gli interessi verranno calcolati applicando il tasso legale del 3%, adottando il metodo commerciale[37].

5. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, che prevede la riduzione delle sanzioni. Il contribuente dovrà pertanto versare le sanzioni nella misura sopra indicata.

## Art. 36
## Notifica delle cartelle di riscossione coattive

1. Nell'ipotesi di notifica della cartella di riscossione coattiva, alla data del versamento rilevante ai fini della definizione di cui al presente Titolo IV, o in data successiva a quella in cui è stato eseguito detto versamento, il contribuente non ha l'obbligo di procedere al pagamento del ruolo.

2. Il competente ufficio comunale, successivamente provvederà alla sospensione della riscossione coattiva e, dopo aver verificato la regolarità della definizione, anche allo sgravio della stessa.

## Art. 37
## Errore scusabile

1. Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.

2. In tale ipotesi l'ufficio comunale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

3. L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo delle somme dovute.

4. L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obbiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

## Art. 38
## Comunicazioni alla Commissione Tributaria adita

1. Il funzionario responsabile o l'affidatario del servizio di accertamento e di riscossione del tributo deve comunicare alle commissioni tributarie, o all'autorità amministrativa presso le quali pende la lite entro il 30.09.2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere depositata presso la segreteria della Commissione adita o presso l'autorità amministrativa presso cui pende la lite.

[36] E' possibile stabilire una diversa percentuale, tuttavia si ricorda che la percentuale del 30% è indicata dal D.Lgs. 472/97 per gli omessi ed i tardivi versamenti e, pertanto, non è possibile fissare una percentuale maggiore di tale valore.

[37] Il metodo commerciale prevede il calcolo degli interessi con la formula $I = \frac{C.r.t.}{36000}$ dove C sarà l'importo dell'imposta, r il tasso di interesse e t il tempo in giorni.

## Art. 39
## Estinzione del giudizio

1. Il giudizio si considera estinto sulla base della dichiarazione dell'autorità giudicante competente, a seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 38.

2. Entro la data indicata nel comma 1 del precedente articolo 38 deve essere comunicato all'autorità giudicante competente l'eventuale diniego della definizione, che deve essere altresì notificato, con provvedimento motivato, all'interessato il quale, entro sessanta giorni, può impugnare detta comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

3. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

4. Il diniego della definizione della lite o il suo mancato perfezionamento comporta la ripresa del procedimento giurisdizionale o amministrativo sospeso.

# TITOLO V
# DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 40
## Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.07.2003.

***Allegato 1 - Richiesta di rateizzazione***

Al Dirigente Ufficio Tributi

del Comune di _____

P.zza/Via _____

OGGETTO: **Rateizzazione.**

Il sottoscritto[1]:

⑧ **PERSONA FISICA**

Cognome _____ Nome _____

nat___ a _____ (_____) il _____ Sesso _____

residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

⑧ **SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA O IN VECE DEL CONTRIBUENTE**

Denominazione/ragione sociale _____

C.F./P.I. _____ con sede in _____

Via _____ n. _____ CAP _____ Prov. _____

in qualità di[2] _____

Cognome _____ Nome _____

nat___ a _____ (_____) il _____ Sesso _____

residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

avendo prodotto istanza, in data _____ al fine dell'ammissione alla definizione degli[3] _____ ed avendo verificato, applicando le procedure di calcolo previste dal regolamento comunale per l'applicazione del condono fiscale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, che, per perfezionare detta definizione, sono dovute somme pe un totale di Euro _____. Pertanto, aggiungendo interessi uguali aol 3%, per la dilazione di pagamento,

**C H I E D E**

ai sensi del suddetto regolamento comunale, di poter bene beneficiare del pagamento rateale dell'importo suddetto.

(1) Barrare l'ipotesi che interessa.
(2) Specificare se rappresentante legale, erede, curatore fallimentare, liquidatore ecc.....

(3) Specificare se relativo agli anni pregressi o accertamenti.

A tal fine si impegna ad effettuare i seguenti versamenti alle scadenze indicate:

1ª rata in data _____ per un importo di Euro _____

2ª rata in data _____ per un importo di Euro _____

3ª rata in data _____ per un importo di Euro _____

4ª rata in data _____ per un importo di Euro _____

In attesa di favorevole riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

_____

**Firma**

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall'interessato identificato mediante: _____

__

Data _____ _____

Timbro e firma

**NOTE:** Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:
Allegate alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o firmandola in presenza dell'incaricato al servizio.

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

***Allegato 2 - Esito istanza di rateizzazione***

_____

**ENTE**

_____

PROVINCIA

**U F F I C I O T R I B U T I**

Spett.le/Sig._____

P.zza/Via _____

_____

OGGETTO: **Rateizzazione.**

In riferimento alla Vs istanza, presentata in data _____ , al fine di beneficiare della rateizzazione delle somme dovute in seguito alla definizione degli [(1)] _____, si comunica di aver accolto tale richiesta e di aver così definito la scadenze delle rate accordate e i relativi importi:

1ª rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

2ª rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

3ª rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

_____

Il perfezionamento resta salvo anche in ipotesi di versamenti tardivi, tuttavia, in tal caso, l'ufficio tributi provvederà ad applicare la sanzione del 30% sulle somme pagate oltre i termini prefissati.

Si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, non è possibile applicare l'istiututo del ravvedimento operoso per detti versamenti tardivi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

_____

**Il Dirigente**

(1) Specificare se trattasi di anni pregressi o accertamenti.